

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1514/2002 DEL CONSIGLIO

del 19 agosto 2002

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia

(GU L 228 del 24.8.2002, pag. 1)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► M1 Regolamento (CE) n. 778/2003 del Consiglio del 6 maggio 2003	L 114	1	8.5.2003

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 351 del 28.12.2002, pag. 116 (1514/2002)
- **C2** Rettifica, GU L 53 del 28.2.2003, pag. 65 (1514/2002)



REGOLAMENTO (CE) N. 1514/2002 DEL CONSIGLIO
del 19 agosto 2002

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 358/2002 ⁽²⁾ (qui di seguito denominato «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, classificabili ai codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia.
- (2) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2000 e il 31 marzo 2001 («periodo dell'inchiesta», o «PI»). L'analisi delle tendenze per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e il 31 marzo 2001 («periodo in esame»).

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (3) In seguito all'istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia, alcune parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata data inoltre la possibilità di essere sentite.
- (4) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.
- (6) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, all'occorrenza, le conclusioni definitive sono state opportunamente modificate.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 56 del 27.2.2002, pag. 4.

▼B**C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

- (7) In mancanza di osservazioni in merito, sono confermate la descrizione del prodotto e la definizione di prodotto simile di cui ai considerando 9-12 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING**1. Metodo generale**

- (8) In mancanza di osservazioni, è confermato il metodo generale adottato per stabilire i margini di dumping, descritto ai considerando 15-28 del regolamento provvisorio.

2. Margini di dumping

- (9) In mancanza di osservazioni, sono confermati la determinazione del valore normale, il prezzo all'esportazione e il confronto per la Repubblica ceca, la Malaysia, la Repubblica di Corea e la Slovacchia, nonché la determinazione dello status di economia di mercato e la scelta del paese analogo per la Russia, di cui ai considerando 29-60 del regolamento provvisorio.
- (10) Sono confermati i seguenti margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria:

Paese	Società	Margine di dumping (%)
Repubblica ceca	Mavet a.s., Trebic	17,6
	Bovex s.r.o.	22,4
Malaysia	Anggerik Laksana Sdn Bhd	59,2
Repubblica di Corea		83,9
Slovacchia	Bohus s.r.o.	7,7
	Zeleziarne Podbrezova a.s.	15,0
Russia		43,3

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (11) In mancanza di osservazioni, si confermano le conclusioni provvisorie sulla definizione di industria comunitaria di cui ai considerando 61-62 del regolamento provvisorio.

F. PREGIUDIZIO**1. Consumo comunitario**

- (12) In mancanza di nuovi elementi d'informazione, sono confermate le conclusioni provvisorie relative al consumo sul mercato comunitario di cui ai considerando 63-64 del regolamento provvisorio.

2. Importazioni dai paesi interessati

Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame, volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dai paesi interessati

- (13) Il regolamento provvisorio ha concluso che, essendo soddisfatti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base,

▼B

fosse opportuno valutare cumulativamente le importazioni originarie dei paesi interessati. Si è riscontrato infatti che i margini di dumping accertati per tutti i paesi interessati erano superiori al livello minimo e che il volume delle importazioni non era trascurabile, e si è ritenuto opportuno procedere a una loro valutazione cumulativa date le condizioni di concorrenza esistenti sia tra i prodotti importati, sia tra questi e il prodotto simile fabbricato nella Comunità. L'analogia di tali condizioni di concorrenza era evidenziata dal fatto che gli accessori per tubi importati e quelli fabbricati dall'industria comunitaria erano prodotti simili, distribuiti attraverso gli stessi canali commerciali, in condizioni commerciali simili. Inoltre, i volumi di tutte le importazioni erano significativi e detenevano ingenti quote di mercato (aumentate tra il 1996 e il PI), e i prezzi praticati erano nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria; ciò ha comportato un ribasso dei prezzi di tale industria.

- (14) In mancanza di osservazioni su tali voci, sono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 65-67 del regolamento provvisorio.

Sottoquotazione dei prezzi

- (15) Un produttore esportatore slovacco ha sollevato obiezioni sul metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare i margini di sottoquotazione dei prezzi. Egli ha contestato in particolare il cosiddetto metodo dell'azzeramento, in base al quale non si tiene conto dei margini positivi dei modelli venduti a prezzi più elevati. Tale argomentazione poggia sulle conclusioni dell'organo d'appello dell'OMC relative alla causa sulla biancheria da letto⁽¹⁾ secondo le quali, in base agli elementi del caso, la pratica dell'azzeramento per accertare l'esistenza di margini di dumping — verificata nella fattispecie mediante un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione stabilita dalla Commissione — è risultata incompatibile con l'articolo 2.4.2 dell'accordo antidumping dell'OMC.
- (16) Va sottolineato che l'organo d'appello dell'OMC si è limitato ad esaminare i casi di ricorso alla pratica dell'azzeramento per accertare l'esistenza di margini di dumping. Inoltre, l'accordo antidumping dell'OMC non stabilisce requisiti metodologici per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi.
- (17) In questo caso, comunque, visti i pochissimi modelli per i quali non si è riscontrata alcuna sottoquotazione, l'applicazione del metodo dell'azzeramento non comporta risultati sostanzialmente diversi, poiché la differenza tra il ricorso o meno all'azzeramento è inferiore all'1 %. In altri termini, i margini di sottoquotazione rimarrebbero significativi anche senza ricorrere a tale pratica. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (18) L'industria comunitaria ha obiettato che non si doveva procedere a un adeguamento per tener conto delle differenze relative allo stadio commerciale al fine di determinare il margine di sottoquotazione dei prezzi. Infatti, tanto i produttori esportatori quanto l'industria comunitaria riforniscono la stessa categoria di clienti, ed operano quindi allo stesso stadio commerciale. È stato sostenuto inoltre che era pertanto giustificato solo un adeguamento per tener conto dei costi di sdoganamento.
- (19) Da un'analisi più approfondita delle informazioni disponibili è risultato che, in generale, tanto l'industria comunitaria quanto i produttori esportatori riforniscono nella Comunità lo stesso tipo di clienti, ossia i grossisti. Si è constatato, infatti, che i tre importatori non collegati che hanno collaborato, che esercitano l'attività di grossisti, si sono riforniti sia presso l'industria comu-

⁽¹⁾ Comunità europea — dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India, WT/DS/AB/R, 1.3.2001.

▼B

nitaria, sia presso i produttori esportatori dei paesi interessati. L'argomentazione è stata pertanto accolta e i margini di sottoquotazione sono stati adeguatamente riveduti. Il nuovo adeguamento è stato limitato ad un importo riguardante esclusivamente i costi di sdoganamento, sulla base delle informazioni fornite dagli importatori non collegati che hanno collaborato.

- (20) L'industria comunitaria ha poi contestato il livello del margine di sottoquotazione calcolato per un produttore esportatore slovacco, sostenendo che tale livello era incompatibile con quello del prezzo medio indicato dalle statistiche commerciali internazionali e dalle informazioni sul mercato.
- (21) Il calcolo dei margini di sottoquotazione dei prezzi è stato adeguatamente riveduto, e si è riscontrato un errore nel calcolo del prezzo all'esportazione utilizzato per determinare il margine di sottoquotazione di tale produttore esportatore. Il margine è stato pertanto riveduto.
- (22) Tenuto conto di quanto precede, le nuove e definitive medie ponderate dei margini di sottoquotazione dei prezzi, espresse in percentuale del prezzo dell'industria comunitaria, sono le seguenti:
 - Repubblica ceca: da 19 % a 21 %
 - Malaysia: da 52 % a 72 %
 - Russia: 26 %
 - Repubblica di Corea: 23 %
 - Slovacchia: da 15 % a 36 %.

3. Situazione dell'industria comunitaria

- (23) Si rammenta che l'introduzione delle misure nei confronti della Cina, della Croazia e della Thailandia ha avuto un impatto positivo sulla situazione economica dell'industria comunitaria. La maggior parte degli indicatori del pregiudizio segnalava un andamento positivo nel periodo tra il 1996 e il 1998: la produzione, il tasso di utilizzazione degli impianti e il volume delle vendite erano aumentati, determinando un guadagno in termini di quota di mercato e un incremento dell'occupazione. Anche gli indicatori della redditività, quali il rapporto utili/perdite in percentuale del fatturato, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa, avevano registrato un andamento positivo. Tuttavia, dopo il 1998 la situazione economica dell'industria comunitaria ha registrato un generale peggioramento: mentre la produzione è rimasta relativamente stabile e il tasso di utilizzazione degli impianti, l'occupazione e le retribuzioni sono leggermente aumentati, indicatori essenziali quali il volume delle vendite e la quota di mercato, come pure la redditività, l'utile sul capitale investito, il flusso di cassa e i prezzi, hanno registrato un calo. Sulla base di quanto precede e delle risultanze in materia di produttività, investimenti, crescita ed entità del dumping, si era pertanto concluso provvisoriamente che l'industria comunitaria aveva subito un grave pregiudizio.
- (24) In mancanza di osservazioni, sono confermati i fatti e le cifre di cui ai considerando 72-87 del regolamento provvisorio.

4. Conclusioni in merito al pregiudizio

- (25) In mancanza di nuove osservazioni in merito, vengono confermate le conclusioni di cui al considerando 88 del regolamento provvisorio.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (26) Poiché non sono stati presentati nuovi elementi d'informazione sulla causa del pregiudizio, vengono confermate le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando 89-97 del regolamento provvisorio.

▼B**H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

- (27) Poiché non sono stati presentati nuovi elementi d'informazione sull'interesse della Comunità, vengono confermate le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando 98-111 del regolamento provvisorio.

I. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE**1. Livello di eliminazione del pregiudizio**

- (28) Sulla base del metodo di cui ai considerando 112-115 del regolamento provvisorio, è stato calcolato il livello di eliminazione del pregiudizio per stabilire l'entità delle misure definitive da adottare.
- (29) Un produttore esportatore ha sollevato obiezioni circa il livello del margine di profitto del 5 % utilizzato per stabilire il prezzo non pregiudizievole dell'industria comunitaria, sostenendo che fosse troppo elevato. Egli ha sostenuto inoltre che tale livello del margine di profitto non era sufficientemente illustrato nei documenti comunicati.
- (30) Per quanto riguarda la prima obiezione, tenuto conto dell'incidenza negativa del ribasso dei prezzi causato dalle importazioni oggetto di dumping sulla redditività dell'industria comunitaria, come risulta al considerando 71 del regolamento provvisorio, il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato sulla base del livello di profitto che l'industria comunitaria avrebbe potuto ragionevolmente ottenere in assenza del dumping pregiudizievole. Come indicato al considerando 114 del regolamento provvisorio, un margine di profitto del 5 % è stato ritenuto ragionevole, dato che corrispondeva a quello effettivamente ottenuto dall'industria comunitaria nel 1997 su un mercato comunitario libero da importazioni oggetto di dumping. In tale periodo erano infatti in vigore misure nei confronti della Cina, della Croazia e della Thailandia, e la quota di mercato detenuta dalle importazioni provenienti dai paesi interessati era ancora relativamente bassa. Si è ritenuto inoltre che tale margine di profitto avrebbe consentito all'industria comunitaria di effettuare gli investimenti necessari. Quanto alla seconda obiezione, va sottolineato che la Commissione ha spiegato in dettaglio nel documento comunicato su quale base fosse stato calcolato il livello del margine di profitto utilizzato per determinare il prezzo non pregiudizievole, come risulta anche al considerando 114 del regolamento provvisorio. Le obiezioni sono state pertanto respinte.
- (31) Inoltre, il medesimo margine di profitto è stato utilizzato per determinare il margine di pregiudizio nel procedimento relativo ai suddetti paesi, e non c'è motivo di ritenere che da allora la situazione sia sostanzialmente cambiata.
- (32) È quindi confermato l'impiego di un margine di profitto del 5 % sul giro d'affari per calcolare il livello non pregiudizievole dei prezzi.
- (33) Sulla base di quanto precede, è confermato il metodo utilizzato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio descritto ai considerando 112-115 del regolamento provvisorio.
- (34) Come riferito sopra a proposito dei margini di sottoquotazione dei prezzi, i margini di pregiudizio sono stati riesaminati e corretti nel caso di un produttore esportatore slovacco.

2. Forma e livello dei dazi

- (35) Alla luce di quanto precede e ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping definitivo nei confronti della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia. Esso dovrebbe corrispondere al livello dei margini di dumping rilevati, tranne nel caso della Repubblica di Corea,

▼B

il cui margine di pregiudizio è risultato inferiore al margine di dumping.

- (36) Sulla base di quanto precede, i dazi definitivi sono i seguenti:

Paese	Società	Dazio AD (%)
Repubblica ceca	Tutte le società	22,4
Malaysia	Anggerik Laksana Sdn Bhd	59,2
	Altre	75,0
Russia	Tutte le società	43,3
Repubblica di Corea	Tutte le società	44,0
Slovacchia	Tutte le società	15,0

3. Riscossione dei dazi provvisori

- (37) Vista l'entità dei margini di dumping rilevati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.
- (38) Le eventuali richieste di applicazione delle aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione⁽¹⁾ con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad esempio col cambiamento della ragione sociale o con i cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. All'occorrenza, la Commissione procederà, sentito il comitato consultivo, a modificare debitamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficino di aliquote individuali.

4. Impegni

- (39) Si rammenta che un produttore esportatore slovacco ha offerto un impegno relativo ai prezzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Tale impegno è stato accettato nel regolamento provvisorio.
- (40) A seguito dell'istituzione di misure antidumping provvisorie, un produttore esportatore della Repubblica ceca ha offerto un impegno relativo ai prezzi, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Esso ha così accettato di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Questa società fornirà anche periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle sue esportazioni nella Comunità e la Commissione potrà così controllare efficacemente l'impegno. Inoltre, la struttura delle vendite di tale produttore esportatore è tale che la Commissione ritiene minimo il rischio di elusione dell'impegno concordato.

⁽¹⁾ Commissione europea, DG Commercio, Direzione B, J-79 — 3/35 B-1049 Bruxelles.

▼B

- (41) Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto dell'impegno da parte della società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati in allegato. Queste informazioni permetteranno anche alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione che le spedizioni corrispondano ai documenti commerciali. Qualora non venisse presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'adeguata aliquota del dazio antidumping.
- (42) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha ritenuto accettabile l'impegno offerto, e la società in questione è stata informata dei principali fatti, considerazioni e obblighi sui quali si basa tale accettazione.
- (43) Va osservato che in caso di violazione, di revoca o di sospetta violazione dell'impegno, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.
- (44) Il suddetto impegno è accettato con decisione 2002/675/CE della Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificabili nei codici NC ex 7307 93 11 (codici TARIC 7307 93 11*91 e 7307 93 11*99), ex 7307 93 19 (codici TARIC 7307 93 19*91 e 7307 93 19*99), ex 7307 99 30 (codici TARIC 7307 99 30*92 e 7307 99 30*98) ed ex 7307 99 90 (codici TARIC 7307 99 90*92 e 7307 99 90*98), originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente per i prodotti fabbricati dalle seguenti società:

Paese	Società	Dazio anti-dumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Repubblica ceca	Mavet a.s., Trebic	17,6	A323
	Tutte le altre società	22,4	A999
Malaysia	Anggerik Laksana Sdn Bhd, Selangor Darul Ehsan	59,2	A324
	Tutte le altre società	75,0	A999
Russia	Tutte le società	43,3	
Repubblica di Corea	Tutte le società	44,0	

⁽¹⁾ Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

Paese	Società	Dazio anti-dumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Slovacchia	Bohus sro, Nálepková 310,976 45 Hronec	7,7	A329
	Tutte le altre società	15,0	A999

▼C2**▼M1**

2a. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora le importazioni del prodotto in esame siano soggette al pagamento di un dazio di salvaguardia supplementare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1694/2002 ⁽¹⁾, le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto del prodotto in esame, sono:

Paese	Società	Aliquota (%) del dazio antidumping nel caso in cui venga riscosso un dazio di salvaguardia supplementare					Codice addizionale Taric
		fino al 28.3.03	dal 29.3.03 al 28.9.03	dal 29.9.03 al 28.3.04	dal 29.3.04 al 28.9.04	dal 29.9.04 al 28.3.05	
Repubblica ceca	Mavet a.s., Trebic	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	A323
	Tutte le altre società	0 %	1,1 %	1,1 %	3,2 %	3,2 %	A999
Malaysia	Anggerik Laksana Sdn Bhd, Selangor Darul Ehsan	35,5 %	37,9 %	37,9 %	40 %	40 %	A324
	Tutte le altre società	51,3 %	53,7 %	53,7 %	55,8 %	55,8 %	A999
Russia	Tutte le società	19,6 %	22 %	22 %	24,1 %	24,1 %	
Repubblica di Corea	Tutte le società	20,3 %	22,7 %	22,7 %	24,8 %	24,8 %	
Slovacchia	Tutte le società	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	A999

▼B

3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, il dazio provvisorio non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 2.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica, classificabili al seguente codice addizionale Taric, prodotte e direttamente esportate (cioè spedite e fatturate) dalle società sottoindicate a una società che funge da importatore nella Comunità, sono esenti dal dazio antidumping istituito all'articolo 1, a condizione che l'importazione avvenga conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

⁽¹⁾ GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.

▼B

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Repubblica ceca	Bovex s.r.o., Hercikova 4, 612 00 Brno	A387
Slovacchia	Bohus s.r.o., Nálep-kova 310, 976 45 Hronec	A329

2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio anti-dumping a condizione che:

- a) venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato, e
- b) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.

Articolo 3

Vengono definitivamente riscossi, all'aliquota del dazio istituito in via definitiva, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 358/2002 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, classificabili ai codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia. Qualora i dazi definitivi superino i dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B*ALLEGATO*

La fattura commerciale che accompagna gli accessori per tubi assoggettati a un impegno venduti nella Comunità dalla società devono contenere le seguenti informazioni:

- 1) L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO».
- 2) Il nome della società menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale.
- 3) Il numero della fattura commerciale.
- 4) La data di rilascio della fattura commerciale.
- 5) Il codice addizionale Taric con il quale le merci che figurano nella fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.
- 6) L'esatta descrizione delle merci, e in particolare:
 - il numero di codice del prodotto (NCP),
 - la descrizione delle merci corrispondente all'NCP (ad esempio, «NCP 1...», «NCP 2...»),
 - il numero di codice del prodotto della società (ove d'applicazione),
 - il codice NC,
 - la quantità (obbligatoriamente in tonnellate e in pezzi).
- 7) La descrizione delle condizioni di vendita, e in particolare:
 - il prezzo per tonnellata e per pezzo,
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - le condizioni di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
- 8) Il nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
- 9) Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all'impegno, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata dalla [nome della società] nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [nome della società] ►C1 e accettato dalla Commissione europea con regolamento (CE) n. 358/2002 e/o decisione 2002/675/CE ◄. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»